

LEGGE REGIONALE 9 OTTOBRE 2003, N. 7

**Bilancio di previsione della Regione Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2004 e
bilancio triennale 2004-2006¹**

Art. 1 (Stato di previsione dell'entrata)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, nei confronti dello Stato, dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, modificata con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 e con legge 30 novembre 1989, n. 386 ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata.

Art. 2 (Totale generale della spesa)

1. È approvato in euro 341.603.200,00 in termini di competenza ed in euro 700.294.547,00 in termini di cassa il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

Art. 3 (Stato di previsione della spesa)

¹ In B.U. 21 ottobre 2003, n. 42.

1. È autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2004 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 4 (Disposizioni diverse)

1. L'importo di euro 950.000,00 che si iscrive per l'anno 2004 al capitolo 1650 dell'annesso stato di previsione della spesa per le finalità previste dalle leggi regionali 25 novembre 1982, n. 10 e 21 agosto 1986, n. 7 e successive modifiche, è assegnato per metà al Consorzio dei Comuni di Trento e per metà al Consorzio dei Comuni di Bolzano.

2. L'importo di euro 7.300.000,00 che, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, si iscrive per l'anno 2004 al capitolo 1710 dell'annesso stato di previsione della spesa, è assegnato per metà alla Provincia Autonoma di Trento e per metà alla Provincia Autonoma di Bolzano.

3. Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, entro un importo massimo di euro 150,00 quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Art. 5 (Fondi di riserva)

1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2004 in euro 1.500.000,00. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1.

2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 è stabilito per l'anno 2004 in euro 1.000.000,00. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al presente comma, sono quelle indicate nell'annesso elenco n. 2.

3. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è stabilito per l'anno 2004 in euro 2.000.000,00.

Art. 6 (Capitoli aggiunti)

1. Con decreti del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta medesima, viene provveduto alla istituzione di appositi capitoli aggiunti per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti. Con i medesimi decreti è determinata l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al presente comma.

2. Dei decreti di cui al presente articolo sarà dato conto al Consiglio regionale in occasione della presentazione del disegno di legge di approvazione del rendiconto generale.

Art. 7 (Quadri generali riassuntivi)

1. Sono approvati in termini di competenza, rispettivamente di cassa, gli allegati quadri generali riassuntivi del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

Art. 8 (Bilancio pluriennale)

1. A norma dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, è approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 2004.

Elenco n. 1

Capitoli di spesa per i quali è concessa alla Giunta regionale la facoltà di cui all'art. 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 (Spese obbligatorie e d'ordine)

Cap. n.

5
10
30
31
34
35
36
40
41
44
45
46

50
51
54
55
56
58
64
66
68
85
120
130
135
210
370
375
562
630
640
660

Elenco n. 2

Capitoli di spesa per i quali è concessa alla Giunta regionale la facoltà di cui all'art. 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 (Spese impreviste)

Cap. n.

59
61
90
110
115
140

150
201
220
230
231
232
360
365
470
540
541
542
543
544
545
550
560
561
563
580
1490
1491
1493
1495

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI DEL BILANCIO DI
COMPETENZA E DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2004²

² Si omettono. Il presente allegato è stato pubblicato con avviso di rettifica sul B.U. 18 novembre 2003, n. 46, suppl. n. 1. Si veda, per l'introduzione di variazioni nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2004, la l.r. 16 luglio 2004, n. 2.